

Pescara, 17 ottobre 2011

Prot. /11

Oggetto: Lettera informativa n. 135/11

1) RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 17.10.2011

Si ricorda agli iscritti che oggi **17 ottobre 2011**, alle ore 21,15, in occasione del ventennale LAD, sarà rappresentato nella “galleria” del Tribunale di Pescara il lavoro teatrale “*La parola del mercante*”, con la regia di W. Zola, tratto da “*Il mercante di Venezia*” di William Shakespeare e prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo.

L’ingresso è gratuito.

2) SEGNALAZIONE SENTENZE CASSAZIONE

- CASS. CIVILE, SEZ. II **Sentenza n. 20806 del 10.10.11**

Il legale mette in mora il cliente solo dalla liquidazione giudiziale della parcella.

L’invio della parcella non vale a mettere in mora il cliente e quindi non vale a far decorrere gli interessi. Solo la notifica della domanda giudiziale, a cui va equiparata la notifica del decreto ingiuntivo, fa decorrere gli interessi.

- CASS. CIVILE, SEZ. VI **Sentenza n. 21000 del 12.10.11**

Il compenso per prestazioni professionali che non sia convenzionalmente stabilito “è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.”

- CASS. PENALE, SEZ. V **Sentenza n. 36862 del 12.10.11**

Non è revocabile in dubbio la qualità di pubblico ufficiale del Consiglio di un Ordine professionale incaricato dalla Regione di curare l’istruttoria delle domande presentate dagli iscritti per l’attribuzione di un incarico lavorativo da parte dell’ente territoriale; commette reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali il professionista che, nell’ambito della domanda inviata al Consiglio dell’Ordine, si rende responsabile di false dichiarazioni sulle proprie qualità professionali. Infatti, è pubblico ufficiale colui che, indipendentemente da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, contribuisca con la propria attività, in modo univoco e determinato, alla formazione e manifestazione della volontà dello Stato e degli altri enti pubblici, dovendosi intendere per tale contributo l’attività, anche istruttoria e preparatoria, con carattere accessorio o sussidiario, che sia idonea a dare impulso e determinazione all’iter decisionale dell’ente.

- CASS. PENALE SEZ. II **Sentenza n. 36891 del 13.10.11**

Configura truffa ai danni del cliente il comportamento dell’avvocato che, approfittando dell’ingenuità e buona fede della parte assistita, fa sottoscrivere un patto di quota lite dopo il deposito della sentenza che ha definito il giudizio.

Il Consigliere Segretario
Avv. Donato Di Campi

Il Presidente
Avv. Lucio Stenio de Benedictis